



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 31 dei 27/01/2015 - 12/03/2015</b> <b>Udienza pubblica del 27/01/2015</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo</b>  Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Atto di intervento di soggetti carenti di potestà legislativa - Assenza di legittimazione - Inammissibilità.  <b>Testo</b>  È inammissibile, per assenza di legittimazione, l'intervento spiegato nel giudizio in via principale da soggetti che non sono titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre giurisdizioni ed eventualmente innanzi alla Corte in via incidentale.

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

